



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 del 21.09.2022

Oggetto: MODIFICA AD INVARIANZA SOSTANZIALE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNI 2022/2024 - RIDETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS 165/2001

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **15:30** nel Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, **Dr. Girolamo Bertolami**, la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI	
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente	
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Presente	
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente	
4. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente	
5. GIAMBOI ROSSELLA	ASSESSORE	Assente	
TOTALE		Presenti 4	Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. GIUSEPPE TORRE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati.

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE SINDACO	SETTORE INTERESSATO AREA AMMINISTRATIVA
-----------------------	--

OGGETTO: Modifica ad invarianza sostanziale di spesa della programmazione triennale del fabbisogno del personale - anni 2022/2024 – Rideterminazione contestuale della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 21/09/2022	IL RESPONSABILE <i>F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO Data,	IL RESPONSABILE <i>Dr. Carmelo Calabrese</i>
DELIBERAZIONE NUMERO 88	IL VERBALIZZANTE	



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: Modifica ad invarianza sostanziale di spesa della programmazione triennale del fabbisogno del personale - anni 2022/2024 – Rideterminazione contestuale della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Premesso che:

- l'**articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'**articolo 91 del Testo Unico EE.LL.** stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'**articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75** stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.”* e prevede, inoltre, che *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- l'**articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'**articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75** in forza del quale: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*;
- l'**articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, nel testo sostituito dall'**articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75** in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- l'**art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75** ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da

definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017;

- **II Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018**- *pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018*, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

- **l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*.

CHE, quindi, in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 *"in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

DATO ATTO che con precedente deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 il Comune di Novara di Sicilia a seguito di parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti approvato la Programmazione triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2022-2024 prevedendo, al proprio interno, tra l'altro, anche l'assunzione **a tempo pieno e determinato (fino al 31/12/2024) di n° 2 unità di personale – Cat. "B" del vigente CCNL – art. 3/ter del D.L. n° 80/2021 - profilo professionale: "Operatori di Protezione Civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali"**

- **Che** ai sensi dell'art. 3/ter del D.L. 80/2021 è possibile procedere al reclutamento, in forma semplificata, di specifiche figure di personale a tempo determinato per i profili di cui **relativamente**

all'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale;

- **Che ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016 n. 113** (in Gazz. Uff., 24 giugno 2016, n. 146). - Decreto convertito, con modificazioni dalla [Legge 7 agosto 2016, n. 160](#). - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio aggiunto al testo originario dall'[articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2016, n. 160](#), in sede di conversione; successivamente modificato dall'[articolo 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) e, da ultimo, dall'[articolo 3-ter, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2021, n. 113](#) – in via del tutto eccezionale ed in forma transitoria – detta ultima tipologia assunzionale risulta attivabile anche **in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato gli enti territoriali;**

- **Che** la programmata assunzione del dipendente di Cat. C- Istr. Tecnico-Geometra è già stata realizzata dal Comune di Novara di Sicilia, e che a compendio di quanto già realizzato, questo Ente – anche attraverso il presente atto di programmazione ed indirizzo - ha precipua volontà di portare a compimento anche le altre previsioni già inserite in programmazione;

- **Che** ad invarianza complessiva di spesa rispetto a quanto già stabilito con la Programmazione Triennale del Fabbisogno 2022-2024 e del correlativo Piano annuale 2022 il Comune di Novara di Sicilia intende optare piuttosto che per l'assunzione di n° 2 operai a tempo pieno (a 36 ore/sett.) per il reclutamento, in via alternativa, di n° 3 figure complessive, di cui n° 2 operai a part-time a 24 ore/sett., oltre ad un'ulteriore unità di personale di Cat. B – profilo professionale Operaio-Autista, in modo da consentire la creazione in maniera completa di una squadra complessiva ed operativa di intervento;

- **Che** ove realizzata ad invarianza complessiva di spesa, la presente rideterminazione del fabbisogno e della D.O. non incide su alcuno dei parametri e limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di finanza pubblica il cui rispetto risulta già certificato anche dagli stessi Revisori dei Conti reso in sede di approvazione del precedente atto di programmazione assunzionale adottato dal Comune con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 con la quale, in dettaglio, si è già dato adeguatamente conto circa la piena osservanza, da parte del Comune di Novara di Sicilia, dei nuovi valori soglia per il turn-over determinati dal rapporto percentuale tra spese di personale ed entrate correnti di bilancio.

CONSIDERATA la necessità di prevedere, a fronte delle sopravvenute e più avvedute riconsiderazione dei fabbisogni - ad invarianza sostanziale di spesa e, quindi, sempre nel pieno rispetto dei vincoli in materia di assunzioni già certificati con il precedente programma, alla necessaria ri-pianificazione dei reclutamenti dall'esterno per il potenziamento dei servizi esterni e ciò mediante l'utilizzo, sia pure in via transitoria e finalizzata delle possibilità assunzionali speciali consentite in base alla normativa di carattere emergenziale, in favore degli Enti Locali territoriali per sopperire alle necessità funzionali e, nello specifico, di quelle previste dall'art. 3/ter del D.L. 80/2021;

DATO ATTO – per tutto quanto il resto - che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (*art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n.113/2016*);
2. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);

3. abbiano adottato il PEG - Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n° 150/2009);
4. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in materia di certificazione del credito;
5. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, legge n.449/1997, art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n° 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del medesimo;
6. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001);
7. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

DATO ATTO che, in relazione ai su riportati vincoli:

- a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 7);
- b. con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti non risultano eccedenze di personale e/o personale in soprannumero (giusta Delibera di G.M. n. 102 del 23/11/2021)
- c. è stato adottato il Piano delle Azioni positive 2022/2024 (giusta Delibera di G.M. n. 62 del 04/07/2022)

RICHIAMATI nello specifico:

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche - amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall'[art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 11/08/2014, n. 114](#), in forza del quale, in particolare:

- *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*(triennio 2011-2013)

precisando espressamente che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#)”* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

CHE il valore medio della spesa di personale in termini di bilancio consolidato ed in valore assoluto ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, riferito al triennio

2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, risulta pari ad € 1.571.982,15 giusta attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e già allegata ai precedenti atti di programmazione assunzionale dell'Ente, sulle quali esiste già l'apposita certificazione attraverso il parere favorevole dei Revisori dei Conti e che pertanto l'**attuale livello di spesa di personale** per come registrata – in atto - con il Rendiconto 2020 (vedi infra) tenendo espressamente conto delle modifiche e degli ulteriori risparmi di spesa previsti all'interno del presente provvedimento di Programmazione, **risulta abbondantemente all'interno del predetto limite**;

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

RILEVATO, che in data **27/04/2020** è stato pubblicato sulla **G.U.R.I. Serie Generale n. 107**, il **DPCM del 17 marzo 2020** rubricato **“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”**;

PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il suddetto decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.
- La Circolare Ministero Interno n° 17102/110/1 – Uff. V° - Affari Territoriali del 08/06/2020, applicativa del predetto D.M. del 17/03/2020;

RILEVATO che il Comune di Novara di Sicilia rientra tra i comuni ricadenti nella fascia f) di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 17/03/2020, ovvero in quella dei Comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;

Che la TABELLA 1 di cui all'art. 4, comma 1 del predetto D.M. prevede, per i Comuni di fascia f) un valore soglia, ovvero, UN VALORE MASSIMO DEL RAPPORTO DELLA SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PARI AL **28,6%**;

DATO ATTO che, secondo quanto già documentato in sede di approvazione della programmazione del fabbisogno 2022-24, sulla base dell'applicazione puntuale dei criteri indicati dall'art. 2 del D.M. del 17/03/2020 il Comune di Novara di Sicilia, espone, in base agli attuali dati disponibili, un rapporto tra spese personale ed entrate correnti pari al **42,58%**;

CHE tale valore è quindi superiore a quello della Tabella 3 (32,6%) del D.M. Assunzioni sicchè il Comune di Novara di Sicilia non può, in atto, che operare con meccanismi di turn-over pressoché totale al fine di ottenere il progressivo e consistente decremento della propria soglia percentuale con l'obiettivo di giungere, nel periodo 2021-2025 al di sotto della soglia-limite del 28,6%;

CHE già le previsioni di spesa di personale contenute nei dati istruttori del Consuntivo 2020 espongono un consistente miglioramento rispetto alla situazione precedente e ciò, ovviamente, in

considerazione del numero di cessazioni dal servizio (*n° 4 dipendenti nel corso del corrente esercizio*) che si sono verificate o stanno per realizzarsi in quest'ultimo periodo e di quelle ulteriori che si prevede di realizzare nel prossimo quinquennio 2021-2025;

VISTA l'allegata **scheda di analisi delle cessazioni del personale** per il periodo 2020-2025 già allegata alla precedente deliberazione G.M. n° che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince e documenta che, nel corso del citato periodo, si verificheranno ulteriori cessazioni dal servizio (*complessivamente n° 10 unità a tempo pieno su 25 dipendenti attualmente in servizio*) che produrranno un risparmio complessivo sul bilancio dell'Ente, al lordo degli oneri riflessi ed escluso IRAP, pari a complessivi **€ 372.528,40** ed una economia di risorse da ridestinare in sede di contrattazione decentrata pari ad ulteriori € 28.337,39.

CHE detto valore va compendiato con quello delle assunzioni in servizio che si stanno definendo in attuazione della precedente programmazione del fabbisogno e che, complessivamente considerate ammontano ad € 60.218,75 secondo l'importo già risultante dalla precedente deliberazione G.M. n° 85/2020;

CHE quindi, complessivamente, i risparmi lordi di spesa per le cessazioni dal servizio per l'intero periodo 2020-2025 che si verificheranno nel Comune di Novara di Sicilia proietterebbero nel medio periodo, il rapporto SPESE PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ad un valore medio stimabile attorno al **24,19%** ($€ 723.325,96 - € 372.528,40 + € 60.218,75 =$ spesa personale finale € 411.016,86/€ 1.698.842,18 dato attuale del rapporto medio nel triennio delle Entrate correnti al netto FCDE) e, quindi, abbondantemente all'interno del valore-soglia previsto dalla tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17/03/2020;

CHE, in linea previsionale, ed a livello parametrico e medio, tenuto conto dell'**analisi delle cessazioni del personale** per il periodo 2020-2025 già allegata alla precedente deliberazione G.M. n° 105/2021 compendiato con quello delle assunzioni in servizio che si stanno definendo in attuazione della precedente programmazione del fabbisogno, il dato differenziale già computato nella citata deliberazione di approvazione del Fabbisogno 2022, per potersi mantenere – alla data indicata dal DM del 17/03/2020 - all'interno del valore soglia del 28,6% la spesa annua di personale del Comune di Novara di Sicilia dovrebbe attestarsi, alla fine del periodo considerato nel presente programma assunzionale, ad un livello non superiore ad **€ 486.000,00** circa considerati sempre al Lordo e con esclusione della sola IRAP.

CHE quindi, il margine utile per la programmazione assunzionale, tale da consentire cioè il completo allineamento, al 2025 rispetto al dato percentuale massimo del 28,6% tra spese di personale ed entrate correnti, valutate come dato di proiezione tendenzialmente stabile, si aggira attorno a complessivi € 75.000,00 ($€ 486.000,00 - € 411.016,31$)

CHE a fronte di detta disponibilità economica di carattere programmatico che consente in maniera assolutamente ampia il rispetto del valore-soglia del 28,6% al 2025 secondo quanto prescritto dal D.M. 17/03/2020, è precisa intenzione del Comune di Novara di Sicilia confermare in linea di principio la possibilità di utilizzo dei margini assunzionali secondo le seguenti direttive fondamentali, il cui nucleo essenziale risulta comunque già delineato con la precedente deliberazione G.M. n° 105/2021, con riserva di successive modifiche per il raggiungimento – in via ulteriore ed aggiuntiva – di ulteriori obiettivi organizzativi specie per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

CHE, quindi, in perfetta coerenza, ed anzi ad assoluta INVARIANZA DI SPESA, quindi, con quanto già approvato in sede di precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e sempre seguendo, allo stato, un principio di opportuna prudenza oltre che di proporzionalità ed adeguatezza, si conferma la necessità di utilizzo di detto ulteriore residuo di capacità assunzionale per far fronte, in atto, alle emergenze maggiormente evidenti verificando, in via successiva l'effetto delle nuove politiche di reclutamento e programmando, di conseguenza, gli

eventuali aggiustamenti correttivi o le opportune integrazioni, secondo le seguenti ed analitiche specificazioni di dettaglio:

- 1) - **Reclutamenti mediante selezione pubblica**, ai sensi di quanto disposto dall'**art. 3/ter del D.L.80/2021** di personale a tempo determinato (fino al 31/12/2024) e part-time a 24 ore settimanali, da adibire – per un triennio - a servizi di supporto alle funzioni di protezione civile e tutela ambientale e, nello specifico:
 - **n° 2 Unità Categoria B - Operai manutentori** a tempo determinato (fino al 31/12/2024) e part-time a 24 ore settimanali mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
 - **n° 1 Unità Categoria B - Autista mezzi d'opera e speciali** a tempo determinato (fino al 31/12/2024) e part-time a 24 ore settimanali mediante reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

il cui costo, in termini economici, risulta assolutamente equivalente a quello di due dipendenti a tempo pieno a 36 ore settimanali precedentemente indicato nella Programmazione del Fabbisogno del personale approvato con deliberazione GM n 105/2021, (72 ore settimanali equivalenti al cumulo di ore di n° 2 dipendenti a tempo pieno equivalgono, infatti, in termini aritmetici a n° 3 dipendenti part-time a 24 ore settimanali) dando ulteriormente atto, che essendo limitato al periodo 2022-2024, non inciderà ai fini del rispetto del valore-soglia del 27,2% di spesa personale/media entrate correnti al netto FCDE, per come stabilito dalla Tabella 1, dell'art. 4, del D.M. 17/03/2020, e che ai sensi dell'art. 6 del predetto D.M. assunzioni deve comunque conseguirsi entro l'anno 2025

Dato atto che salvo quanto sopra indicato nessuna ulteriore modifica o ulteriore implementazione viene – in atto - apportata al precedente atto programmatico valido per il periodo 2021-2023 e già approvato con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2022 che resta, quindi, sotto ogni altro aspetto, espressamente confermato

Che l'amministrazione si riserva espressamente di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

Richiamato, infine, l'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i..

Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, nell'ottica di:

- ^ perseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane quale applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ^ garantire il funzionamento delle attività istituzionali nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- elaborata, pertanto, sulla base delle superiori indicazioni ed esigenze organizzative, la modifica **AD INVARIANZA COMPLESSIVA DI SPESA (anzi con realizzazione di ulteriore sia pur contenuta economia)** della programmazione triennale del fabbisogno di personale già approvata per il triennio 2022/2024, nonché il correlato piano occupazionale annuale 2022 quivi compendiato, come emergente anche dai prospetti allegati, elaborati, sentiti i Responsabili delle singole Aree, a seguito di attenta analisi e valutazione:

- a) del fabbisogno connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali al fine di ottimizzare gli *standards* quali-quantitativi di erogazione degli stessi, mantenendo la spesa

entro limiti compatibili con le risorse disponibili e con il sopravvenuto quadro normativo;

DATO ATTO che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione di bilancio e che, nonostante detto onere non sia più previsto all'interno del nuovo assetto delle relazioni Sindacali previsto dal CCNL del 21/05/2018 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione successiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU aziendali.

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente appendice di programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione.

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 va osservato che in sede di approvazione del Piano assunzionale 2022, l'Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, ha già attestato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe sono state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

RIBADITO, nello specifico, che i parametri, limiti e criteri del presente atto sono del tutto identici, rispetto a quelli già approvati con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 in relazione alla quale risulta già espresso in senso favorevole, il correlato parere del Revisore dei Conti;

RITENUTO pertanto per le suesposte motivazioni di approvare la presente appendice alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 con particolare riguardo alla valorizzazione del personale in servizio e stante l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente;

DATO ATTO che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di "spending review" e di tagli alla spesa di personale.

CHE analoga conformità avranno anche il redigendo D.U.P. ed bilancio di previsione per l'anno 2022 e quello pluriennale 2022-2024 e che detta conformità risulta comunque insita per effetto della circostanza che le proposte variazioni si allinea perfettamente alle precedenti previsioni di spesa;

CHE con l'apposizione del visto contabile sulla presente proposta di provvedimento il Dirigente del Settore Economico-Finanziario certifica l'esistenza dei presupposti in ordine al pareggio di bilancio per l'anno 2021 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del personale anche per l'annualità corrente.

RITENUTO, pertanto, di aggiornare lo schema di Piano occupazionale per l'annualità corrente ed il contestuale schema di Piano triennale delle assunzioni 2022-2024 alla luce delle considerazioni sopra svolte dando atto che essi potranno essere rivisti in funzione di mutate esigenze organizzative dell'Ente nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs.1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- la L.R. 5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la L.R. 3/2016 (Legge finanziaria regionale 2016);
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- Il D.Lgs. 25/05/2017 n° 75 recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- L'art. 33 del D.L. 34/2019 ed il correlativo D.M. sui limiti assunzionali del 17/03/2020 pubblicato nelle GURS – Serie Generale, del 27/04/2020;
- La L.R. 30/12/2016 n° 27, la L.R. 8/2017 e n° 8/2018 e la successiva L.R. 1/2019 recanti, tra l'altro, norme in materia di superamento del precariato in Sicilia
- Il D.L. DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO)
- L'art. 31/bis del D.L. 06/11/2021 n° 152, nel testo definitivamente risultante dalla successiva modificazione di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione, rubricato *“POTENZIAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMUNI E MISURE A SUPPORTO DEI COMUNI DEL MEZZOGIORNO”*
- L'art. 3/ter del D.L. 09/06/2021 n° 80 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 . Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO);
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SI PROPONE

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

– di approvare l'appendice di aggiornamento – AD INVARIANZA COMPLESSIVA DI SPESA - alle previsioni di cui al presente *Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024*, ed al Piano annuale 2022 del **COMUNE di NOVARA DI SICILIA già approvato con la deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 e sulla quale risulta già apposto il parere favorevole del Revisore dei Conti, confermando in unico contesto la struttura organizzativa ed adeguando la dotazione organica dell'Ente alle nuove previsioni contenute nella parte narrativa del presente atto con le quali, ad invarianza complessiva di spesa rispetto a quanto già stabilito con la Programmazione Triennale del Fabbisogno 2022-2024 e del correlativo Piano annuale 2022, il Comune di Novara di Sicilia ha optato piuttosto che per l'assunzione di n° 2 operai a tempo pieno (36 ore/sett.) per il reclutamento, in via alternativa, di n° 3 figure complessive di cui n° 2 operai a part-time a 24 ore/sett., oltre ad un'ulteriore unità di personale di Cat. B – profilo professionale Operaio-Autista, in modo da consentire la creazione in maniera completa di una squadra complessiva ed operativa di intervento;**

- di dare atto che le modifiche e le implementazioni apportate alla precedente programmazione, DECLINATE COME IN PARTE NARRATIVA E CHE DEVE INTENDERSI QUI DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATO E TRASCritte – risultano assolutamente coerenti con gli obblighi di rispetto dei limiti e della capacità assunzionali di questo Ente in correlazione al disposto del nuovo D.M. del 17/03/2020 pubblicato nella GURS del 27/04/2020, la cui concreta dimostrazione è stata già fornita in sede di approvazione della deliberazione G.M. n° 105/2021;

- di dare atto, pertanto, che per effetto del presente provvedimento di approvazione della dotazione organica risulta comunque soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001;

- DI DARE ATTO che anche in conseguenza dell'approvazione della presente appendice, la proposta di programmazione 2022-2024 risulta - sempre e comunque - *perfettamente compatibile*

con gli attuali limiti e vincoli finanziari e con gli stanziamenti previsionali di bilancio essendo assolutamente invariato l'aggregato complessivo di spesa rispetto a quella precedente **sicché l'intervento previsto con l'approvazione del presente atto si presenta del tutto neutro sotto l'aspetto dell'impatto finanziario sul bilancio comunale;**

Dato atto che salvo quanto sopra indicato nessuna ulteriore modifica o ulteriore implementazione viene – in atto - apportata al precedente atto programmatico valido per il periodo 2021-2023 e già approvato con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2022 che resta, quindi, sotto ogni altro aspetto, espressamente confermato

Che l'amministrazione si riserva espressamente di provvedere a successive modifiche della vigente Programmazione per il raggiungimento di specifici obiettivi organizzativi per il potenziamento dei servizi amministrativi di supporto all'UTC;

- **DI DARE ATTO**, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearla ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di “*spending-review*” e di tagli alla spesa di personale;

- **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;

- **di dare atto** che il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione e gestione del bilancio e che, nonostante detto onere non sia più previsto all'interno del nuovo assetto delle relazioni Sindacali previsto dal CCNL del 21/05/2018 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione successiva, alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda;

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successivamente alla definizione del procedimento di approvazione della presente programmazione potranno essere apportate modifiche conseguenti anche a successivi momenti di confronto con le OO.SS. purché compatibili con i vincoli di spesa imposti dalle vigenti normative in materia di finanza pubblica e con le indicazioni programmatiche dell'amministrazione;

CHE, comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 va osservato che in sede di approvazione del Piano assunzionale 2022, l'Organo di Revisione Contabile, con proprio parere, ha già attestato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe sono state analiticamente motivate in base a specifiche previsioni di legge.

RIBADITO, nello specifico, che i parametri, limiti e criteri del presente atto sono del tutto identici, rispetto a quelli già approvati con deliberazione G.M. n° 105 del 23/11/2021 in relazione alla quale risulta già espresso in senso favorevole, il correlato parere del Revisore dei Conti;

- **di riservarsi**, in ogni caso, di modificare il presente atto in relazione a futuri mutamenti normativi, stante il quadro legislativo in evoluzione, o in ragione di diverse esigenze che dovessero eventualmente sopravvenire;

- **di rinviare**, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dando atto che è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni atto e provvedimento di attuazione del presente deliberato.

- **di dare mandato** al Resp.le dell'Area Economico finanziaria di monitorare la spesa di personale;
- **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente;
- **trasmettere** la deliberazione approvativa della presente appendice alla programmazione 2022-2024 del fabbisogno di personale, unitamente al parere precedentemente espresso dal Revisore sulla precedente deliberazione G.M. n° 105/2021, al Ministero dell'Economia e finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
- **di demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo - Ufficio personale - l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure.

Novara di Sicilia, li 21/09/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to TROVATO CATALFAMO Maria Lucia

Il SINDACO
F.to dr. Girolamo BERTOLAMI

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del Servizio interessato - per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere:

NON DOVUTO

- **PRESO** atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinato l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 13/12/2000;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"MODIFICA AD INVARIANZA SOSTANZIALE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNI 2022/2024 - RIDETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS 165/2001 "**.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Truscello Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 23.09.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N°

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23.09.2022, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, 23.09.2022

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 21.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre